



ASSOCIAZIONE  
REGIONALE  
COMUNI DEL VENETO

Via A. Rossi, 35 - 35030 Rubano (PD);  
Tel. 0498979033 Fax 0498979037  
E-mail [anciveneto@anciveneto.org](mailto:anciveneto@anciveneto.org)  
Internet [www.anciveneto.org](http://www.anciveneto.org)

IL PRESIDENTE

Rubano, 23 settembre 2010  
Prot. 2824 Sez. 0602 C. 71

**Alle Sigg. re ed Ai Sigg.ri  
- Sindaci dei Comuni Soci del Veneto**

loro indirizzi

**Oggetto: Decreto Legislativo 26/03/2010, n° 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno**

Cari colleghi,

faccio seguito alla comunicazione della Regione pervenuta all'Associazione in relazione al Decreto Legislativo in oggetto.

La Regione Veneto ha svolto un'opera chiarificatrice e semplificatrice riguardo la corretta applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 59/2010, in attuazione della Direttiva 2006/123/CEE. La circolare ministeriale del 06/05/2010 infatti non è esaustiva riguardo in particolare i due articoli n° 64 e 71 che affrontano la materia di somministrazione di alimenti e bevande.

In primo luogo la L. R. 29/2010 corrisponde a quanto previsto dal decreto legislativo succitato. L'art. 64 del decreto legislativo si riferisce alla somministrazione di alimenti e bevande. La deliberazione regionale n° 2026 chiarisce in termini puntuali gli aspetti legati alle autorizzazioni per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rilasciate dal comune competente per territorio. Specifica, poi, al secondo comma le attività che sono ben specificate dall'art. 9 della legge regionale n° 29/07. E' ribadito il concetto di programmazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto degli interessi della collettività e dell'imprenditoria. Non si può più parlare di quantificazione degli indici per nuove aperture ma di sostenibilità ambientale del territorio (viabilità, inquinamento acustico e ambientale, popolazione ecc.). E' quanto è stato previsto e applicato nella Regione Veneto con vari e diversi risultati e, tuttavia, rimane la via giusta da perseguire, come d'altra parte è dettato dal decreto legislativo.

La deliberazione regionale n° 2029 affronta invece le tematiche di cui all'art. 71 del decreto legislativo già citato e precisamente il requisito di accesso e di esercizio delle attività commerciali. Anche in questo caso la deliberazione regionale ha affrontato puntualmente le problematiche soprattutto quanto previsto dall'art. 71, comma 6), lettera c).

Si coglie l'occasione per sollecitare i comuni che non abbiano ancora provveduto a dotarsi di una programmazione per quanto riguarda il settore di somministrazione di alimenti e bevande, a procedere a riguardo. I rischi sono quelli previsti dall'art. 84 del decreto legislativo citato.

Conto perciò sul vostro interessamento e vi saluto con viva cordialità.

Giorgio Dal Negro